

**Regolamento
del Fondo gioco patologico¹**
del 16 aprile 2008 (stato 26 gennaio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD);
vista la legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 15 marzo 2023 (LALGD);
vista la convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019;
visto il concordato intercantonale concernente l'organizzazione in comune di lotterie del 20 maggio 2019,²

decreta:

Campo d'applicazione, scopo e finanziamento

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai sensi dell'art. 18 della convenzione.

²Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.³

³Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della convenzione.

Commissione

Art. 2 ¹Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di:

- a) definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e della lotta contro la dipendenza da gioco;
- b) preavvisare all'attenzione dell'autorità competente le richieste di contributo;⁴
- c) stimolare la presentazione di progetti.

²La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.

Gestione amministrativa e finanziaria

Art. 3 ¹Il Fondo è gestito dall'Ufficio fondi Swisslos.⁵

²I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.

Beneficiari

Art. 4⁶ Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino.

Requisiti

Art. 5 ¹I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con esso direttamente collegati.⁷

²Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.

³In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.

⁴L'attività, il progetto o l'iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.

¹ Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533; precedente modifica: BU 2010, 401.

² Ingresso modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22.

³ Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU 2010, 401.

⁴ Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

⁵ Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012, 533.

⁶ Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

⁷ Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

⁵Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano.⁸

Ammontare del contributo

Art. 6⁹ Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell'impatto delle misure proposte.

Richieste di contributo¹⁰

Art. 7 ¹Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all'Ufficio fondi Swisslos.¹¹

²La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di competenza.

³La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una descrizione del progetto.

⁴L'Ufficio fondi Swisslos può richiedere ulteriore documentazione.¹²

⁵Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo.¹³

⁶A giudizio dell'Autorità competente possono essere versati acconti.

Competenze decisionali

Art. 8¹⁴ ¹Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:

- a) al capoufficio fino a 10'000 franchi;
- b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;
- c) al direttore del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;
- d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

²Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all'autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall'intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Disposizioni finali

Art. 9¹⁵ Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹⁶

Pubblicato nel BU **2008**, 216.

⁸ Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

⁹ Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

¹⁰ Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

¹¹ Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedenti modifiche: BU 2012, 533; BU 2018, 413.

¹² Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012, 533.

¹³ Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

¹⁴ Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365; precedente modifica: BU 2018, 413.

¹⁵ Art. introdotto dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

¹⁶ Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU 2008, 216.